COMUNE DI CHIETI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33 DEL 29.10.2024

Oggetto: Dissesto finanziario. ***LX srl/ Comune di Chieti.*** **Determinazioni e Provvedimenti.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 13.00 presso la sede comunale, in esecuzione del verbale di deliberazione n. 7 del 7 dicembre 2023 avente ad oggetto "Disposizioni per il funzionamento delle riunioni della Commissione straordinaria di liquidazione in modalità a distanza con collegamento telematico", è stato convocato in modalità meeting online all'indirizzo https://guglielmolancasteri.my.webex.com/guglielmolancasteri.my-it/j.php?MTID=m9d70dbbd905b4a08663bba406517f05e
in sistema chiuso, l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, nominato con Decreto dl Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini	X (a distanza)	
Dott. Guglielmo Lancasteri	X (a distanza)	
Dott. Francesco Pisani	X (a distanza)	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante.

L'organo straordinario di liquidazione

premesso che:

- il Comune di Chieti, con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- con D.P.R. in data 2 agosto 2023 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 28 agosto 2023, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL Dott. Guglielmo Lancasteri, Dott. Francesco Pisani e Dott. Nello Rapini;
- l'insediamento dell'OSL presso l'Ente è avvenuto in data 29 agosto 2023, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL;
- l'OSL con deliberazione n. 7 del 7 dicembre 2023 ha disposto la possibilità di deliberazione anche tramite lo strumento del collegamento in video conferenza;
- l'OSL con deliberazione n. 8 del 7 dicembre 2023, ha proposto all'Amministrazione comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, ai sensi della normativa di cui all'oggetto.

Rilevato che la dichiarazione di dissesto produce conseguenze nei confronti dei terzi creditori; I creditori, infatti, vengono a trovarsi in una posizione di apparente immobilità, non potendo intraprendere o proseguire azioni esecutive per i debiti che rientrano ormai nella competenza dell' Organo Straordinario di Liquidazione. A questa circostanza si aggiunge l'impossibilità per i debiti insoluti di produrre rivalutazione monetaria e interessi di qualsiasi natura, con conseguente cristallizzazione del credito; Infatti, l'art.248, commi 2 a 4, TUEL stabilisce che dalla data di dichiarazione del dissesto e fino all'approvazione del rendiconto dell'Organo di Liquidazione non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell' ente per i debiti che rientrano nella competenza dell' Organo Straordinario di Liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'operazione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importa dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge. Dalla data delle deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 del TUEL, i debiti insoluti al momento della liquidazione e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell' Organo Straordinario di Liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n.522 del 28 dicembre 2023, l'Ente ha aderito alla procedura semplificata e, pertanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 258 del D.lgs.vo n. 267/2000, *"... l'Organo Straordinario di Liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire **transattivamente** le pretese dei relativi creditori, ... anche periodicamente, ... **con rinuncia ad ogni altra pretesa** ... "*, offrendo il pagamento secondo i criteri stabiliti con propria delibera n. 16 del 21.05.2024.

Evidenziato
che con decreto n. 656 del 03.11.2021, il Tribunale di Chieti, accogliendo il ricorso della *LX srl* ha ingiunto al comune di Chieti di pagare la somma di € 110.349,21, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio, per asserite inadempienze dell'ente;
che il comune di Chieti si è opposto a mezzo del proprio ufficio legale e chiesto l'annullamento/revoca del decreto ingiuntivo e nel contempo avanzato richiesta di domanda riconvenzionale , per un credito pari a € 174.874,78;
che la *LX srl* costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale dell'ente e e ribadendo la legittimità del decreto ingiuntivo , ha formulato domanda riconvenzionale per € 1.977.235,57;
che in corso di giudizio, all'udienza del 02.04.2024, il giudice con ordinanza, ha invitato le parti ad un accordo conciliativo nei termini che seguono:".....
considerato che: all'esito di un esame svolto nel contraddittorio delle parti, questo Giudice ritiene che, prima di procedere con l'ulteriore istruzione della causa (e conseguente aggravio di costi, data la necessità di una complessa c.t.u.), le parti ancora ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo; invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto particolarmente complesse e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi (si sottolinea tale aspetto in quanto la condizione richiesta dall'art.185 bis c.p.c. della esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, trova il suo fondamento logico nell'evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo, dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti, sia fin dall'inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell'esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare) ma esclusivamente difficoltà nell'accertamento dei fatti;

rilevato che: nel caso in esame, non è in contestazione l'effettività del rapporto contrattuale né l'oggetto del contratto, ma vi è controversia in ordine all'entità delle opere effettivamente realizzate e alla qualità delle stesse; tanto premesso, ritiene questo giudice che sulla base di un bilanciamento degli interessi reciproci che sono alla base della controversia e che inevitabilmente devono vedere parziale soddisfazione in una transazione, le parti potrebbero addivenire ad una soluzione transattiva mediante corresponsione, da parte del Comune di Chieti, in favore della società LX S.r.l., della complessiva somma di € 75.000,00; per quanto concerne, infine, il governo delle spese di lite, lo spirito conciliativo che deve animare la transazione induce a ritenere possibile l'integrale compensazione delle predette;
osservato, pertanto, che deve essere fissata udienza, affinché le parti possano valutare la proposta conciliativa indicata in dispositivo, assegnando alle parti termine fino alla data dell'udienza per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base della proposta formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., disponendo che, in caso di mancato accordo, potranno in quella sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire al Giudice l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 e 96 comma 3 c.p.c.;…… INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice trascrive in calce, concedendo termine a tale scopo fino alla data dell'udienza;..;

Richiamata qui per intero, quale motivazione *per relationem*, la nota/relazione resa dall'avvocatura comunale a questo organo di liquidazione, prot. n. 71551 del 22.10.2024, agli atti dell'ente, in cui si legge "…

Con tale ordinanza, infatti, il Giudice ha nuovamente evidenziato come, "prima di procedere con l'ulteriore istruzione della causa (e conseguente aggravio di costi, data la necessità di una complessa c.t.u.) le parti ancora ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo...", per cui "...potrebbero addivenire ad una soluzione transattiva mediante corresponsione, da parte del Comune di Chieti, in favore della società LX S.r.l., della complessiva somma di € 75.000,00; per quanto concerne, infine, il governo delle spese di lite, lo spirito conciliativo che deve animare la transazione induce a ritenere possibile l'integrale compensazione delle predette...", ritenendo che un accordo fra le parti (soluzione che Egli valuta preferibile), nonostante il fallimento del primo tentativo, fosse e sia ancora possibile ... omissis ...

Di conseguenza:

1) ha rinviato al ***<u>03.07.2024</u>*** *"affinchè le parti possano valutare la proposta conciliativa... assegnando alle parti termine fino alla data dell'udienza per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base della proposta formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.,* ***disponendo che, in caso di mancato accordo, potranno in quella sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni a riguardo, anche al fine di consentire al Giudice l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96 comma 3 c.p.c.****".*

b) ha ***<u>invitato</u>*** *"le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice trascrive in calce, concedendo termine a tale scopo fino alla data dell'udienza";*

c) ha formulato la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c.:

*"****PROPONE la conclusione della controversia mediante pagamento, da parte del Comune di Chieti, della complessiva somma di € 75.000,00, in favore della società LX S.r.l.. PROPONE l'integrale compensazione delle spese di lite****".*

La proposta, immediatamente trasmessa da questo Servizio al competente V Settore per le valutazioni del caso e per le conseguenti determinazioni, è stata dallo stesso ritenuta favorevole (cfr. nota prot. 42085 del 14.06.2024, già allegata alla precedente nota e che qui, comunque, si allega nuovamente) e, pertanto, all'udienza del 03.07.2024 il Giudice, preso atto che entrambe le parti (anche LX s.r.l. ha espresso parere favorevole) hanno accettato la proposta, ha rinviato al 13.11.2024 per consentire alle parti la formalizzazione dell'accordo.

In proposito, sull'opportunità/convenienza di accettare la proposta, questo Servizio non può che ribadire il proprio avviso favorevole, già evidenziato nelle note precedenti.

Come già dianzi cennato, "LX s.r.l." ha già ottenuto dal Tribunale di Chieti un decreto ingiuntivo (n. 656/2021 del 03.11.2021) per ***€ 110.349,21****, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio (circa € 2.500,00, oltre accessori).*

Sull'opposizione proposta dall'Ente, a mezzo della quale si è chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di LX s.r.l., in via riconvenzionale, al pagamento in favore del Comune di ***€ 174.874,78****, essa*

LX s.r.l. ha a sua volta proposto domanda riconvenzionale per il pagamento dell'importo complessivo di ***€ 1.977.235,57****, a cui aggiungere, in caso di rigetto dell'opposizione, anche l'importo del decreto ingiuntivo, per un totale complessivo, quindi, di* ***€ 2.087.584,78****, oltre accessori e spese del giudizio.*

Evidente, quindi, che un'eventuale soccombenza, anche solo parziale, esporrebbe l'Ente ad un rilevante esborso, di certo ben superiore all'importo di € 75.000,00, di cui alla proposta transattiva ……omisis……..

Situazione che, oltretutto, potrebbe anche notevolmente aggravarsi per l'Ente, laddove l'On. Magistrato dovesse accogliere anche solo in parte l'avversa riconvenzionale, per cui all'importo del decreto ingiuntivo (che chiaramente verrebbe confermato) andrebbe ad aggiungersi un ulteriore importo - allo stato, non prevedibile con precisione, avendo controparte proposto diversi capi di domanda in sede riconvenzionale, ma di certo rilevante – che farebbe lievitare sensibilmente l'importo già dovuto in conseguenza del decreto ingiuntivo.

Nella eventualità, poi – difficile, ma non impossibile – l'avversa domanda riconvenzionale dovesse trovare integrale accoglimento ***(€ 2.087.584,78)****, la "pesantezza" dei riverberi sulle casse dell'Ente – peraltro, in stato di dissesto finanziario – sarebbe "in re ipsa".*

E' vero che anche l'Ente ha proposto domanda riconvenzionale, per cui un'eventuale accoglimento comporterebbe l'"automatico" annullamento del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'avversa riconvenzionale; ma tale eventualità, alla luce della proposta conciliativa formulata dall'On. Magistrato – ……omissis……-, appare allo stato remota e difficilmente concretizzabile.

Pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra, visti i rischi connessi all'alea del giudizio e alle pesanti conseguenze negative che potrebbero derivare all'Ente, in caso di soccombenza finale, anche solo parziale (ancor più, alla luce dello stato di dissesto finanziario in cui esso Ente attualmente versa), lo scrivente Servizio è dell'avviso, già espresso in precedenza, che la proposta del Magistrato – importo "secco", inferiore anche a quello del solo decreto ingiuntivo già emesso in favore di controparte; senza accessori e senza oneri e spese di lite – sia favorevole per l'Ente e debba trovare accoglimento ... ";

Considerato
che è interesse e compito di questo organismo concorrere al risanamento dell'ente superando la massa debitoria pregressa;

che il comma 4 dell'art. 252 del TUEL prevede che *"L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva"*.L'art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004 ha fornito l'interpretazione autentica del comma 4 sopra richiamato, chiarendo che *" (...) si intendono* **compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11** ".Sotto il profilo finanziario, se gli atti e fatti cui è correlato il provvedimento giurisdizionale o amministrativo sono cronologicamente ricollegabili all'arco temporale anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento successivo, che determina l'insorgere del titolo di spesa (nella specie, il decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto), deve essere imputato alla Gestione liquidatoria, purché detto provvedimento sia emanato prima dell'approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11 del TUEL *"Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), con sentenza n. 1 del 12 gennaio 2022";*

Ritenuto di dare indirizzo all'avvocatura comunale e al dirigente del settore competente di accettare l'invito come espresso dal giudice all'udienza del 02.04.2024, addivenendo ad un accordo transattivo nel termini proposto con termini di pagamento entro la data del 31.gennaio 2025;

Considerato quanto comunicato da parte del dirigente del settore finanziario circa l'impegno dell'ente a rifondere le somme della transazione , come si riporta *" Si prende atto e si concorda con le conclusioni dell'Ufficio legale espresse nella nota Prot. n. 71551 Chieti, 22.10.2024, indirizzata all'OSL, in merito alla conclusione della vertenza LX srl facendo presente che, ove necessario, per la liquidazione della massa passiva, si provvederà da parte dell'Ente a trasferire all'OSL le risorse necessarie fino a pari importo della transazione";*

Visti

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- la circolare FL 21/1993;
- la legge n. 160/2019 per quanto qui di interesse;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

per tutti i motivi sopra esposti e qui riprodotti per intero a motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990, di:

1. prendere atto della nota/relazione resa dall'avvocatura comunale a questo organo di liquidazione, prot. n. 71551 del 22.10.2024, agli atti dell'ente, ad oggetto *"LX s.r.l./Comune di Chieti. Tribunale Chieti: causa n. 2079/21 R.G.C..Proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.. Prossima udienza 13.11.2024,* nonchè della comunicazione del dirigente del settore finanziario sopra detta e qui richiamata per intero;
2. di autorizzare l'accettazione della proposta transattiva nei termini economici come descritti nella detta relazione, ovvero di riconoscere la somma di € 75.000, a saldo e stralcio di ogni pretesa e con espressa rinuncia ad ogni altra rivendicazione, con l'integrale compensazione delle spese di lite e impegno al pagamento entro la data del 31.01.2025;
3. di rimettere all'avvocatura comunale e al dirigente di competenza la presente delibera per tutti gli adempimenti di seguito e necessari per l'udienza del 13.novembre c.a.;
4. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
5. di trasmettere, a cura della Segreteria Generale dell'ente, il presente atto all'ufficio pubblicazioni del comune di Chieti per i provvedimenti di competenza.

Alle ore 13.46 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione con firma digitale del presente verbale di deliberazione.

L'OSL

Presidente – Dott. Nello Rapini

Componente – Dott. Guglielmo Lancasteri

Componente – Dott. Francesco Pisani

Segretario Generale – Avv. Celestina Labbadia

Firmato digitalmente da:
Guglielmo Lancasteri
Data: 29/10/2024 20:07:06

Firmato digitalmente da:
PISANI FRANCESCO
Firmato il 29/10/2024 18:59
Seriale Certificato: 1130982
Valido dal 31/01/2022 al 31/01/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

COMUNE DI CHIETI

I Settore "Affari Generali e Risorse Umane"
Segreteria Generale
C.so Marrucino n. 81 – 66100 Chieti
protocollo@pec.comune.chieti.it

Certificato di pubblicazione

La sottoscritta Avv. Celestina Labbadia, in qualità di Segretario Generale del Comune di Chieti, certifica che il presente **Verbale di Deliberazione n. 33** adottato dall'Organo Straordinario di Liquidazione resterà affisso all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi, dal 04 novembre 2024 al 18 novembre 2024.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 04 novembre 2024

SEGRETERIA GENERALE - COMUNE DI CHIETI

Il Segretario Generale

Avv. Celestina Labbadia